

Deliberazione n. 59/2025/PRSE



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI

Presidente

Tullio FERRARI

Consigliere

Gianfranco BERNABEI

Consigliere

Carmine PEPE

Referendario (Relatore)

CARMINE PEPE
CORTE DEI
CONTI

08.05.2025

11:19:32

GMT+02:00

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1992, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione 2024-2026, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 9/2024/INPR, di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2024 la quale, al punto 2, ha stabilito che l'esame dei rendiconti 2023 dei Comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione al fine di individuare i criteri selettivi di selezione degli enti da sottoporre ad un controllo di tipo più analitico, che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità;

VISTA la propria deliberazione n. 77/2024/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2023 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti, per i quali attivare un'articolata

istruttoria e uno specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e nei questionari;

DATO ATTO che il Comune di Folgaria è sottoposto a controllo analitico in ragione sia della presenza di residui attivi del titolo 1 e 3 per un valore pro-capite superiore a 1.000,00 euro sia dello scostamento dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità di oltre un quinto rispetto all'accantonamento minimo presuntivo calcolato dalla Sezione (modalità di controllo di cui alla lettera B della citata delibera n. 77/2024/INPR);

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 833 del 7 giugno 2024 avente ad oggetto le *“Regolazioni finanziarie tra Comuni, Comunità e Provincia autonoma di Trento relative al fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. e ai ristori specifici di spesa rientranti nelle Certificazioni COVID-19 del triennio 2020, 2021 e 2022”*;

CONSIDERATO che il Comune di Folgaria, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Folgaria ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 in data 28 dicembre 2023 entro il termine del 15 marzo 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 2 gennaio 2024 entro il termine 14 aprile 2024;

RILEVATO che il Comune di Folgaria ha approvato il rendiconto 2023 in data 12 agosto 2024, in ritardo rispetto al termine del 30 aprile 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 8 agosto 2024 in ritardo rispetto al termine del 30 maggio 2024;

ESAMINATO il questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 trasmesso a questa Sezione di controllo il 16 settembre 2024, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Folgaria, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 2137);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2024-2026;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2023 trasmesso a questa Sezione di controllo il 26 settembre 2024, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Folgaria, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 2281);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2023;

ESAMINATE le Tabelle PNRR 2024 compilate dall'organo di revisione e trasmesse a questa Sezione di controllo il 16 settembre 2024;

VISTA la nota prot. n. 2598 del 5 dicembre 2024, con la quale il magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'organo di revisione le tematiche da approfondire e le criticità emerse in fase istruttoria;
ESAMINATA la nota del Comune acquisita al prot. Corte dei conti n. 203 del 29 gennaio 2025, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

VISTA la nota del magistrato istruttore prot. 241 del 3 febbraio 2025, di richiesta di ulteriori approfondimenti istruttori;

ESAMINATA, la nota del Comune di riscontro acquisita al prot. Corte dei conti n. 264 del 10 febbraio 2025.

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione n. 8 del 26 marzo 2024 di convocazione dell'adunanza in camera di consiglio in contraddittorio con l'amministrazione, sulla scorta dei rilievi formulati dal magistrato istruttore con nota del 24 marzo 2024;

UDITO all'adunanza in camera di consiglio del 9 aprile 2025 il Comune di Folgaria in persona del Sindaco *p.t.* ;

VISTA l'ordinanza n. 48 del 10 ottobre 2024, con la quale il Presidente *f.f.* della Sezione ha designato il magistrato istruttore il Ref. Carmine Pepe;

VISTA l'ordinanza n. 11/2025 del 6 maggio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio ed esaminata la documentazione agli atti;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo."*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *"La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione."*.

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*.

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”*.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato”, disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di

controllo di carattere prevalentemente “collaborativo”, privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo). Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all’art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”, nonché all’art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di “assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali.”.

Vanno anche menzionati l’art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, “fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti” ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l’art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell’ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all’ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale. Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest’ultima recante l’importante qualificazione del bilancio come “bene pubblico”), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato “l’indeffettibilità del principio

di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.”.

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, *“la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”.*

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell’esame della documentazione inerente al rendiconto per l’esercizio 2023 del Comune di Folgaria, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

–	Risultato di amministrazione (lett. A)	4.345.012,44
–	Parte accantonata (lett. B)	3.071.339,22
–	Parte vincolata (lett. C)	120.461,00
–	Parte destinata agli investimenti (lett. D)	338.123,28
–	Parte disponibile (lett. E)	815.088,94
–	Fondo finale di cassa	2.559.190,65
–	Anticipazioni di cassa	0,00
–	Capacità di riscossione	51,85%
–	Residui attivi finali	11.691.391,99
–	Residui passivi finali	8.585.923,50
–	Risultato di competenza di parte corrente (O1)	410.567,75
–	Risultato di competenza (W1)	1.105.988,37
–	Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	237.459,36
–	Equilibrio complessivo (W3)	769.076,96
–	Sostenibilità dei debiti finanziari	-4,91%
–	Attivo patrimoniale	85.735.490,59

– Passività patrimoniali	9.605.034,60
– Patrimonio netto	76.130.455,99

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, oltre alla ritardata approvazione del rendiconto, è emersa la necessità di specifici approfondimenti istruttori sui seguenti aspetti:

- bassa capacità di realizzazione delle entrate;
- accertamento al titolo 4 delle entrate tale da determinare l'indicatore di deficitarietà P4 negativo;
- efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- gestione ed entità dei residui;
- modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- indebitamento;
- assenza della doppia asseverazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente ed i propri organismi partecipati;
- indicatore di tempestività dei pagamenti positivo e fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) non congruo;
- progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU;
- obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. n. 33/2013.

In proposito sono state formulate richieste di ulteriori chiarimenti e integrazioni con (i) una prima nota prot. n. 2598 del 5 dicembre 2024 (di seguito anche solo "prima nota istruttoria"), con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'organo di revisione le tematiche da approfondire e le criticità emerse a cui l'ente ha fornito riscontro con nota acquisita al prot. Corte dei conti n. 203 del 29 gennaio 2025, ed (ii) una seconda nota istruttoria integrativa del 3 febbraio 2025, prot. 241 (di seguito anche solo "seconda nota istruttoria"), e relativi allegati, riferita, fra l'altro, specificamente, alle modalità di calcolo del FCDE, cui ha fatto seguito il riscontro dell'ente con nota del 264 del 10 febbraio 2025 e relativi allegati.

All'esito dell'istruttoria, con ordinanza n. 8/2025 l'amministrazione è stata invitata a formulare le proprie osservazioni sui rilievi formulati dal magistrato istruttore con nota del 24 marzo 2024, in merito alle irregolarità relative alla corretta costituzione del FCDE e del FGDC, in tesi incidenti sulla sussistenza di un risultato positivo di amministrazione.

In sede di contraddittorio l'amministrazione ha fornito ulteriori elementi di valutazione ribadendo anzitutto le difficoltà organizzative affrontate nel corso dell'esercizio 2023 in termini di risorse umane in ragione, in particolare, del rapido avvicendamento nel corso 2023 degli incaricati nel ruolo di segretario comunale, di cui il Collegio prende atto.

L'ente, inoltre, nel manifestare sostanziale condivisione degli esiti dell'istruttoria condotta dalla Sezione, per un verso, ha confermato la necessità di rideterminare, in aumento, l'entità degli accantonamenti del FCDE e del FGDC, non correttamente determinati nel rendiconto, e, per altro verso, ha fornito ulteriori elementi in ordine ai ricalcoli effettuati nonché in ordine alla sovrastima di ulteriori accantonamenti (relativi, in particolare, ad accantonamenti per tfr), anticipando pertanto, la volontà di adottare un'apposita delibera al fine di regolarizzare tutti i suddetti profili.

Più in particolare l'amministrazione ha preso atto della necessità di una rideterminazione della parte accantonata del risultato di amministrazione (da euro 3.071.339 ad euro 3.863.798,86), in ragione della rettifica nel calcolo dell'accantonamento al FCDE (da euro 2.545.335 ad euro 3.275.371,67) e del FGDC (da euro 50.000 ad euro 198.207,27), e, di contro, una riduzione della voce "altri accantonamenti" (*"Altri accantonamenti TFR e indennità di fine mandato"*, in riduzione da euro 451.004 ad euro 365.219,92).

Da ultimo, il Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 30 aprile 2025 avente ad oggetto *"Rendiconto per l'esercizio finanziario 2023 - Riapprovazione del prospetto dell'avanzo accantonato e del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione"* (trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 894 del 06 maggio 2025) ha provveduto nei termini anticipati nel corso del contraddittorio, con conseguente riduzione della parte disponibile del risultato di amministrazione ad euro 22.629,30, in luogo di euro 815.089 risultanti dal rendiconto inizialmente approvato. Il Collegio, pertanto, prende atto che l'ente ha proceduto, con la suddetta delibera, a regolarizzare le criticità emerse nel corso dell'istruttoria.

4. Il Comune di Folgaria ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2023 in data 12 agosto 2024, oltre il 30 aprile 2024, termine previsto dall'art. 227, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), e ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, in data 8 agosto 2024, oltre il termine del 30 maggio 2024.

Al riguardo si rammenta che il rendiconto è atto obbligatorio per espressa previsione legislativa (*cfr.*, in termini, TAR Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che, dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, cc. 2 e 3, della Costituzione, relativa all'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi; poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal decreto-legge n. 174/2012 e s.m., convertito dalla legge n. 213/2012, in base al quale, se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la

procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000, che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2-bis, del d.lgs. n. 267/2000).

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito, con l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la legge n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli enti locali, tra l'altro, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

La Sezione raccomanda la necessità di un rigoroso rispetto dei termini di approvazione del rendiconto.

5. Con riferimento alla qualità delle previsioni formulate dal Comune nella gestione di bilancio per l'esercizio 2023, è stata rilevata una generale ridotta capacità di realizzazione delle entrate afferenti al titolo 3 (61,56%).

L'indice è calcolato quale rapporto tra gli accertamenti e le previsioni definitive di competenza e indica il livello di attendibilità delle poste iscritte nella parte entrate del bilancio comunale.

L'Amministrazione, nel riscontro istruttorio, ha riferito che la ridotta percentuale di realizzazione delle entrate è dipesa dalle entrate relative al servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) il cui accertamento è stato solo del 29,26% rispetto a quanto previsto in bilancio a causa del ritardo nell'emissione delle fatture relative all'anno 2023. Per risolvere tale problematica il Comune sta installando contatori idonei alla autolettura dei consumi e sta, altresì, valutando l'eventualità di esternalizzare la procedura di addebito del servizio all'utenza.

Nel merito, la Sezione, fermo quanto si dirà specificamente *infra* con riferimento alle entrate da servizio idrico, prende atto di quanto dedotto dal Comune. Si rileva che le poste di entrata iscritte nel bilancio di previsione devono essere, prima di tutto, formulate seguendo il principio della prudenza, nel senso che, in fase di programmazione, devono trovare espressione soltanto le componenti che, ragionevolmente, saranno disponibili nell'anno di riferimento. In fase consuntiva, il rispetto del principio richiede che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate (ad esempio con idonei stanziamenti nei fondi passività potenziali).

La ridotta capacità di realizzazione delle entrate espone l'ente al rischio di non conseguire gli equilibri di bilancio, in quanto lo stanziamento, in fase previsionale, di entrate sovradimensionate, rispetto all'effettiva possibilità di acquisizione, consente anche lo stanziamento di spese e l'assunzione di impegni, che a consuntivo non trovano poi la dovuta copertura finanziaria.

Come ha affermato la Corte costituzionale, sussiste, quindi, l'esigenza di necessaria "*contestualità [...] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa*" con "*quelli posti a fondamento delle previsioni di*

entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime.” (sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008), poiché la copertura finanziaria di una spesa e l’equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall’armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (Corte cost., sentenza n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l’iscrizione in bilancio.

Pertanto, è necessario che il Comune migliori il livello di realizzazione delle previsioni di entrata, assicurando un maggior allineamento tra la fase previsionale e quella di consuntivo, nel rispetto del principio di prudenza per evitare il rischio di incorrere in risultati finanziari negativi, e per assicurare l’attendibilità e la veridicità dei documenti previsionali.

6. Con specifico riferimento alla gestione delle entrate per la gestione del servizio idrico (acquedotto, scarichi e depurazione) sono stati riscontrati diversi elementi di criticità (cfr. riscontri dell’ente al punto 1, 2 e 3, alla prima nota istruttoria e 2 e 5 della seconda nota istruttoria).

Le entrate “da servizi idrici” possono essere distinte tra entrate derivanti dall’erogazione dei servizi all’utenza e quelle relative al rimborso dei servizi da parte degli altri comuni.

Folgaria, infatti, è comune capofila (“*capo convenzione*”) della gestione associata (insieme a Comuni di Lavarone, Luserna e Terragnolo) regolata dalla convenzione risalente al 2003 (ratto. rep. n. 1953 dd. 15.4.2003 registrato il 2.5.2003 al n. 436).

6.1. In linea generale si osserva che in base al principio della competenza finanziaria l’accertamento delle entrate è eseguito nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva, con imputazione contabile all’esercizio in cui il credito viene a scadenza.

- a) Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici (es. servizio idrico), le entrate sono accertate sulla base dell’idonea documentazione predisposta dall’ente creditore, che ammette l’imputazione all’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza. Il presupposto per l’accertamento (Punto 3.1 del principio contabile n. 4/2 Allegato al d.lgs. n. 118/2011) rimane, comunque, quella dell’individuazione del soggetto debitore e l’ammontare del credito. In altre parole, non sono ammessi accertamenti effettuati sulla base di valutazioni di stima delle relative entrate, ancorché basate sui gettiti degli anni precedenti;
- b) l’accertamento coincide con l’esercizio finanziario in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in coerenza con l’imputazione dell’impegno da parte dell’ente erogante. A tal fine, l’ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari, in modo tale da assicurare la corrispondenza tra l’imputazione della spesa dell’ente erogatore con l’imputazione degli accertamenti dell’ente finanziato.

6.2. Con riferimento ai crediti da servizio idrico per servizi all'utenza, gli stessi costituiscono una quota significativa del complesso dei residui e, conseguentemente, determinano una elevata incidenza sulla composizione del FCDE.

Per gli stessi, dunque, la loro inclusione nel FCDE appare opportuna (e necessaria) proprio in coerenza con la *ratio* di tale accantonamento: per essi, infatti, per un verso, è eccezionalmente previsto un "anticipo" dell'accertamento (al momento dell'erogazione del servizio in luogo della esigibilità nell'anno di competenza) e, per altro verso, l'ente ha riferito come l'effettiva riscossione segua a distanza di tempo l'accertamento (anche oltre l'anno), per ragioni legate anche a difficoltà organizzative interne.

L'ente, in particolare, ha rappresentato (in riscontro al punto 2 della seconda nota istruttoria) che, mentre per l'esercizio 2022 l'accertamento è avvenuto *"in base al calcolo elaborato tramite software, della fatturazione presunta, sviluppato sulla scorta dei consumi effettivi relativi"*, per l'esercizio 2023 *"più che in base a mere valutazioni di stima, sono stati operati in base alla previsione delle entrate in sede di approvazione delle tariffe annuali, le quali, dovendo assicurare copertura all'intera spesa per il servizio, sono state calibrate prudentemente proprio in base alle spese previste per lo stesso anno. Diversamente opinando, si produrrebbe sempre un grave squilibrio economico tra le spese annuali (presenti, verificate ed impegnate anno per anno) e le relative entrate tariffarie, qualora non accertate anno per anno, bensì solo l'esercizio in cui siano fatturate (anche due anni dopo)"*.

Se in coerenza con i principi contabili l'accertamento nell'anno di erogazione del servizio appare corretto purché sulla base di *"idonea documentazione predisposta dell'ente creditore"* (vale a dire le c.d. liste di carico), sotto altro profilo, per l'esercizio 2023 non sembra che l'ente abbia seguito tale modalità ma abbia accertato l'entrata sulla base delle tariffe annuali *"calibrate prudentemente in base alle spese previste"*.

La modalità di accertamento di tale tipologia di entrate, per l'esercizio 2023, desta quindi perplessità, e sul punto si invita l'ente ad una rigorosa e prudente determinazione di tali entrate quanto più accurata possibile e sulla base di *"idonea documentazione"*, atta ad una quantificazione delle stesse in linea con la successiva fatturazione.

Al riguardo va poi ricordato come una efficiente e tempestiva organizzazione del sistema di accertamento e riscossione delle entrate proprio per il servizio idrico si correla alla previsione di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 205 del 2017, che ha ridotto a due anni la prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura del servizio idrico, con riferimento alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020, che ha reso ancor più importante la celerità dell'intero procedimento di entrata (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 108/2018/PRNO).

Le modalità di accertamento delle entrate del servizio idrico per servizi all'utenza, per l'esercizio 2023, destano perplessità, e sul punto si invita l'ente per il futuro ad una rigorosa e prudente determinazione di tali entrate sulla base di idonea documentazione, atta ad una quantificazione delle stesse in linea con la successiva fatturazione.

6.2. Con riferimento ai residui da rimborsi dagli altri comuni della gestione associata del servizio idrico se ne deve, anzitutto, rilevare la cospicua entità; si tratta, complessivamente di euro 1.610.644,60 (prevalentemente sul cap. 3.0500.02 "gestione ordinaria" per euro 1.563.032,52) e per il residuo sul cap. 4.0200.01 "gestione straordinaria"), di cui peraltro, una parte non trascurabile relativa ad annualità antecedenti al 2019.

Tali crediti, come ribadito dall'ente nel corso dell'istruttoria, in applicazione ai principi contabili, non sono stati accantonati al FCDE in quanto *"non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante"* cfr. All. n. 4/2, d.lgs. n. 118/2011, esempio 5).

I principi contabili, inoltre, prevedono anche che *"non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale"* ma che in tali casi *"il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale"*.

La convenzione per il servizio idrico (cfr. art. 6), prevede infatti un sistema di rimborsi al Comune di Folgaria, attraverso acconti e saldi previa rendicontazione, per le spese della gestione del servizio. Tali rimborsi sono da ripartire secondo percentuali fisse, per alcune spese, e variabili in base al volume di consumi, per altre. La loro entità, derivante unicamente dal complesso delle spese di gestione e non dalle tariffe del servizio non consentono di inquadrare tali rimborsi nelle tipologie di entrate contemplate da detto principio contabile (*"entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente"*) che, diversamente, ne imporrebbe l'accantonamento al FCDE.

Ne consegue, che, per tali crediti assume rilievo centrale la correttezza delle relative modalità di accertamento: si assiste ad una formazione significativa di residui, dovuta, come rappresentato dall'ente, anche a ritardi nella rendicontazione delle spese sostenute e da contestazioni, da parte dei comuni associati, sulle spese loro addebitate.

In tal senso, i principi contabili presuppongono che debba sussistere specularità tra l'impegno dell'ente erogante (in questo caso, i comuni associati) e il corrispettivo accertamento dell'ente beneficiario (il Comune di Folgaria).

In particolare, per tale tipologia di entrate è necessario che *"ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari, in modo tale da*

assicurare la corrispondenza tra l'imputazione della spesa dell'ente erogatore con l'imputazione degli accertamenti dell'ente finanziato".

In istruttoria è emersa una sostanziale coincidenza, ad oggi, tra il totale cumulato dei residui attivi del Comune di Folgaria e il totale cumulato dei residui passivi di tutti i comuni della gestione associata, sebbene, in alcuni anni le "discrasie" tra accertamenti del Comune di Folgaria e i corrispettivi impegni degli altri comuni in convenzione siano state estremamente significative (ad esempio per il periodo 2017-2019, è emerso che gli accertamenti del Comune di Folgaria fossero maggiori, per euro 519.000 rispetto ai corrispondenti impegni di tutti i comuni associati). Sotto altro profilo, la sussistenza di contestazioni da parte dei comuni associati sull'entità dei rimborsi dovuti (che, nella specie parrebbero reiterate negli anni senza che però, allo stato degli atti, risultino iniziative giudiziarie) suggerisce l'opportunità, in coerenza con il principio della prudenza, di ricorrere ad accantonamenti nell'ambito di un fondo per passività potenziali o, sussistendone i presupposti, nel fondo rischi contenzioso.

Con riferimento alle entrate derivanti dai rimborsi per il servizio idrico prestato in convenzione si raccomanda particolare attenzione alla fase di accertamento, richiamando, in particolare, l'ente ad una tempestiva rendicontazione delle spese e ad una accurata verifica, di anno in anno, sulla corrispondenza fra impegni dei comuni della gestione associata e i propri accertamenti.

7. Dai dati di consuntivo dell'esercizio 2023, è stata rilevata un'incidenza degli accertamenti e delle riscossioni da evasione pari al 3,15% sulle entrate del titolo 1, che si discosta significativamente dall'analogo dato rilevato negli altri enti locali sottoposti al controllo della Sezione.

Al riguardo l'Ente ha evidenziato che l'attività di contrasto all'evasione tributaria è svolta entro i termini di decadenza previsti dalla legge. Viene, inoltre, precisato che alla data del 31 dicembre 2023 si sono conclusi i controlli fino all'anno d'imposta 2019 e che per gli anni 2020-2024 compresi è stato affidato ad una società specializzata il servizio di redazione e spedizione degli atti di liquidazione e accertamento dell'imposta municipale semplice, servizio che l'Ente ritiene possa espletarsi entro il prossimo esercizio finanziario.

Sul punto si ribadisce l'importanza della tempestiva e costante attività di controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per i tributi in autoliquidazione che rappresenta, per il Comune, un'attività prioritaria per l'acquisizione di risorse necessarie a garantire l'erogazione dei servizi pubblici.

La riduzione della tempistica intercorrente tra il periodo di imposta oggetto del controllo e la notifica al contribuente dell'atto di accertamento per le posizioni irregolari, costituisce il presupposto prioritario per una maggiore efficacia dell'azione di recupero e riduzione del rischio di insoluti.

Sotto il profilo contabile, è utile ribadire che i ruoli ordinari, le liste di carico e gli avvisi di liquidazione sono accertati ed imputati all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e la lista di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto.

Per tali entrate, è necessario effettuare un congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le modalità di determinazione indicate dall'esempio n. 5 dell'Allegato n. 4/2 dei principi contabili, di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Il potenziamento delle azioni di recupero dell'evasione tributaria e il miglioramento della capacità di accertamento e riscossione delle imposte comunali influiscono in misura importante sulle risorse a disposizione dell'Ente, considerata la significativa incidenza delle imposte sul bilancio complessivo dell'Ente e sulla capacità di migliorare la propria autonomia finanziaria.

8. Dal conto dei residui attivi del Comune è emersa una significativa incidenza dei residui attivi finali del titolo 1 e 3. Il dato influisce sull'indicatore, elaborato dalla Sezione, circa la "qualità" del risultato di amministrazione espresso in termini di rapporto tra residui attivi finali del titolo 1 e 3 e risultato di amministrazione pari, per l'anno 2023, al 166,73%.

Una quota del 30,16% di tali residui attivi del titolo 1 e 3 è relativa a residui prodottisi per annualità antecedenti al 2020, dei quali in particolare si tratta di residui vetusti relativi ai proventi per la vendita di legname e ai rimborsi spese per la gestione idrica intercomunale. Dai dati forniti nel questionario, inoltre, risultano percentuali sulla riscossione dei residui particolarmente esigue soprattutto con riferimento ai residui relativi alle imposte immobiliari locali e ai proventi dai canoni per servizi idrici.

Nel merito, l'Ente ha fornito diffusi elementi di valutazione rappresentando che in generale l'Amministrazione dà luogo a tutte le attività volte alla riscossione bonaria o coattiva entro i termini di prescrizione. Nel dettaglio:

- sull'entrate per imposte immobiliari locali è stato precisato che fino al 2021 le entrate venivano accertate per competenza;
- sui proventi per la vendita di legname gli uffici competenti procederanno ad una puntuale verifica;
- per quanto riguarda il servizio idrico ed il servizio di fognature e depurazione, l'Ente ha dichiarato di aver accertato le relative entrate di competenza 2022 (1,1 ml di euro) in previsione della successiva fatturazione (prevista, secondo quanto rappresentato nel riscontro alla prima nota istruttoria: per le *"utenze non domestiche in data 14.12.2023"* e per le *"utenze domestiche nel luglio 2024"*);

- sui rimborsi dai Comuni convenzionati (Luserna, Lavarone e Terragnolo) per la gestione ordinaria della rete idrica intercomunale, l'Ente ha rappresentato che gli accertamenti sono stati fatti in base ai riparti, annuali, delle spese sostenute dal comune capofila di Folgaria e che, a causa di problemi interni di carenza di personale, non è stata costante l'attività di rendicontazione dei crediti reciproci tra enti che, peraltro, manifestano parziali contestazioni.

Al riguardo, la Sezione, preso atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, e fermo quanto sopra evidenziato con riferimento alle entrate derivanti dalla gestione del servizio idrico, ribadisce in linea generale che il principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto con la disciplina dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che l'iscrizione a bilancio della posta contabile viene effettuata in relazione al criterio della scadenza del credito. L'accertamento delle entrate è eseguito nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Pertanto, l'applicazione dei nuovi principi contabili armonizzati determina, in astratto, una ridotta possibilità di formazione di nuovi residui, per il fatto che la fase dell'accertamento dell'entrata si è avvicinata, se non addirittura sovrapposta, a quella della riscossione.

In conclusione, la Sezione ribadisce la necessità di una corretta contabilizzazione dell'accertamento rispetto all'effettiva esigibilità dell'entrata, al fine di garantire, oltre alla puntuale riscossione dei crediti, l'efficienza dei processi di promozione delle entrate e il miglioramento nella gestione dei flussi finanziari.

9. In sede di verifica preliminare sugli importi del rendiconto del 2023 è emerso che il FCDE risulta inferiore rispetto a quanto calcolato sulla base del minimo presuntivo risultante dall'applicativo Monet, di qui la necessità di compiere ulteriori approfondimenti istruttori.

Al riguardo va ribadito come in linea con i diversi provvedimenti della Corte (cfr. C. Conti., Sez. Contr. Piemonte delib. n. 6/2022 /PRSE e n. 149/2024/PRSE) il FCDE costituisce un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, per le quali non è certa la riscossione integrale, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. A tal fine per calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità l'operazione preliminare è quella di determinare, per ciascuna categoria di entrata che può dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l'importo dei residui conservati al termine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario. Tale operazione, per la quale è rimesso all'amministrazione un certo margine di scelta individuare le categorie di entrata, riveste importanza cruciale al fine di garantire effettiva utilità alla costituzione del fondo. Si rammenta, pertanto, come la scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate (con conseguente riduzione del FCDE) richiede una "adequata illustrazione" nella nota integrativa del

bilancio di previsione. La facoltà concessa da tale principio contabile, infatti, deve essere necessariamente ancorata ad una concreta prospettiva di effettivo incasso delle entrate escluse dal calcolo del FCDE; prospettiva di cui deve essere data adeguata dimostrazione. In difetto di tale oculata valutazione vi è il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di tali entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall'assunzione di impegni di spesa che non troverebbero un'adeguata copertura.

9.1. Il principio contabile (cfr. All. 4/2, §9, e appendice tecnica esempio 5, d.lgs. n. 118/2011) illustra i criteri da seguire per il calcolo del FCDE in sede di rendiconto.

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

A tal fine si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

9.2. Nel prospetto "*Composizione dell'Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità*", All. c) al Rendiconto 2023 l'ente ha evidenziato, *per tipologia*, i residui nel conteggio del FCDE, per un saldo totale del fondo pari ad euro 2.545.334,85, corrispondente al 30,01% del totale dei residui attivi di parte corrente considerati ai fini del FCDE (complessivamente pari ad euro 8.481.243,00).

In istruttoria è stato acquisito il foglio di calcolo recante il dettaglio *per capitolo* del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, che prende in considerazione i residui del quinquennio 2019-2023, la percentuale di riscossione in ciascuna annualità, la media delle percentuali di riscossione, il totale dei residui conservati al rendiconto 2023.

Il calcolo include residui che, per la quasi totalità, e sulla base di quanto riportato del medesimo documento, registrano una media di riscossione nel quinquennio non superiore al 55% (il dato percentuale medio è del 25,18%).

Nel riesame del calcolo è risultata errata la percentuale di complemento a 100 della media semplice dell'incidenza della riscossione (colonna V), con scostamenti significativi, per i diversi capitoli, sia in termini percentuali che monetari, tali da incidere significativamente sul saldo finale del fondo.

9.3. L'ente, in istruttoria, nel prendere atto del ricalcolo operato ha, in ogni caso, evidenziato l'erronea inclusione nella base di calcolo del FCDE di taluni capitoli.

In particolare, pur evidenziando la necessità di operare una ulteriore e approfondita disamina sulla reale sussistenza delle poste a credito iscritte negli anni in considerazione, ha evidenziato come talune poste in entrata non dovrebbero rilevare affatto ai fini della determinazione del FCDE, in quanto relative ad entrate accertate per cassa, a crediti assistiti da idonea garanzia, ovvero ancora, a crediti maturati verso soggetti con poste debitorie e, in quanto tali, estinti ordinariamente mediante compensazione.

9.4. Le osservazioni fornite in istruttoria dall'ente sono state ritenute solo in parte meritevoli di accoglimento.

I principi contabili pongono, infatti, precise metodologie di calcolo (nella specie, rileva il calcolo matematico del complemento a 100) ai fini della determinazione del FCDE; queste sono insuscettibili di ulteriori interventi "correttivi", in tesi diretti a rideterminare discrezionalmente, in virtù di una diversa valutazione sulle prospettive di riscossione, la percentuale di complemento a 100%, da definire esclusivamente attraverso un calcolo matematico.

Sotto un secondo profilo, e con riferimento, in particolare, alla possibilità di selezionare quali poste da includere nel conteggio ai fini del calcolo del FCDE, il principio contabile sopra richiamato rimette all'ente, nell'ambito della sua discrezionalità e di un prudente apprezzamento, il livello di dettaglio (*per tipologia, o per capitolo*) dell'analisi dei residui onde deciderne l'inclusione o meno nel FCDE, fornendone però adeguata rappresentazione nell'ambito della nota integrativa al bilancio preventivo. Anche tale esercizio di discrezionalità, sia pure in tesi, astrattamente possibile, non risulta avvenuto nella specie.

Sotto un terzo profilo si osserva poi che effettivamente, nel dettaglio per capitolo, il totale dei residui considerato ai fini della determinazione del FCDE risulta, per la quasi totalità, da capitoli la cui media di riscossione è apparsa effettivamente poco elevata (salvo talune eccezioni) e tali, dunque, da far ritenere del tutto ragionevole (e, quindi, per il principio di prudenza, doverosa) la loro inclusione ai fini del calcolo dell'accantonamento al FCDE in coerenza con la sua *ratio*.

Il FCDE, pur tenendo in considerazione gli argomenti emersi in sede istruttoria, è risultato sottostimato per euro 730.036,81. In tal senso l'ente nel prendere atto di tale irregolarità ha manifestato in contraddittorio l'intenzione di procedere in rettifica del rendiconto (cfr. *supra* punto 3).

In considerazione del consistente ammontare di residui, si invita l'amministrazione per il futuro ad una attenta stima del FCDE, in applicazione dei principi contabili sopra richiamati anche, se

del caso, previa attenta analisi, per capitolo o per tipologia, dei crediti da prendere in considerazione ai fini dell'accantonamento in ragione delle effettive prospettive di esigibilità.

10. Il Comune presenta un indice di tempestività annuale dei pagamenti (ITP) pari, nel 2023, a 76,45 giorni di ritardo, in peggioramento rispetto al 58,51. Il fondo di garanzia debiti commerciali (FGDCE), accantonato sul rendiconto 2023, ammonta a 50.000,00 euro e la relazione dell'Organo di revisione non ha fornito elementi circa la verifica di congruità dello stesso.

Le disposizioni volte ad assicurare la riduzione del debito residuo ed il rispetto dei tempi di pagamento da parte degli enti locali sono contenute nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che, ai commi da 859 a 873 dell'articolo 1, disciplina le modalità di costituzione del fondo.

Il FGDC rappresenta una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre della liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo, e che il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che, a fine esercizio, le relative economie di spesa rifluiscono nell'avanzo di amministrazione, consentendo così all'ente di poter utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati.

L'entità del fondo è determinata in funzione dell'entità dell'ITP e dell'ammontare degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, e in particolare nella misura del 3% di detti stanziamenti per i ritardi compresi tra i trentuno e i sessanta giorni rilevati nell'esercizio precedente, vale a dire il 2022 (cfr. art. 1, c. 862, lett. b)).

Sono stati richiesti, con la prima nota istruttoria, chiarimenti circa il rispetto delle condizioni previste dalla l. n. 145/2018, commi 859 e ss., in ordine ai criteri per la costituzione e la determinazione dell'ammontare del fondo, nonché sulle ragioni della riduzione del medesimo, pari a 10.000,00 euro sugli stanziamenti del bilancio 2024-2026.

L'ente nel richiamare difficoltà organizzative interne tra le ragioni del ritardo nel pagamento dei debiti commerciali, non ha fornito chiarimenti sufficienti a superare le criticità rilevate, né ha fornito ulteriori elementi circa la correttezza dell'importo accantonato nel rendiconto 2023

La risposta (riscontro al punto 8 della prima nota istruttoria) sottolinea, inoltre, come per il 2024 l'indice annuale provvisorio si attesterebbe a 43,63 e che con deliberazione n. 8 del 17 ottobre 2024 il Consiglio Comunale ha disposto una variazione in aumento del fondo garanzia debiti commerciali per euro 318.430,23, portando lo stanziamento definitivo ad euro 328.430,23.

In sede di contraddittorio orale l'amministrazione ha preso atto della criticità evidenziata e manifestato la volontà, pertanto, di procedere alla rettifica del rendiconto (come successivamente accaduto, nei termini precisati *sub* 3).

In conclusione, in considerazione dell'indice di tempestività rilevato, si raccomanda l'ente ad una attenta valutazione dei presupposti per la costituzione del FGDC, e, di conseguenza, alla sua determinazione in misura congrua, in coerenza con la *ratio* di tale accantonamento, volta alla riduzione e al tempestivo adempimento dei crediti commerciali pendenti.

11. Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del Comune in qualità di soggetto attuatore sulla base di quanto riportato nelle Tabelle PNRR 2024 compilate dall'organo di revisione e trasmesse a questa Sezione di controllo il 16 settembre 2024.

Di seguito si elencano i progetti monitorati e si sintetizzano i riscontri forniti dall'Ente laddove richiesti.

CUP	DESCRIZIONE	RICHIESTA ISTRUTTORIA	ESITO MONITORAGGIO
C51C22000310006	Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione*n. 13 Servizi da migrare	Chiarire lo stato di attuazione dell'intervento e confermare il rispetto delle scadenze previste.	L'Ente ha comunicato che l'intervento è in corso di realizzazione (sono stati attivati n. 6 dei 13 servizi previsti) e che si prevede il rispetto della scadenza prevista per il completamento dell'attività fissata al 10-10-25.
C51F22001140006	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino - Citizen Experience*sito internet comunale + n. 4 servizi	Specificare l'allocazione delle risorse residue al 31 dicembre 2023 quali differenza tra accertamenti e impegni dell'anno.	L'Ente ha comunicato che il progetto è stato completato e che la parte residuale delle risorse è stata accertata nel 2024-2025.
C51F22001940006	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale*Integrazione Cie	Nessuna	Progetto avviato il 10-09-24. Non è stata riscontrata alcuna criticità né sull'allocazione delle risorse in bilancio al 31-12-23 né sul rispetto delle scadenze previste.
C51F22002030006	Piattaforma Pagopa*Territorio Nazionale*Attivazione Servizi	Specificare l'allocazione delle risorse residue al 31 dicembre 2023 quali differenza tra accertamenti e impegni dell'anno.	L'Ente ha comunicato che il progetto è stato completato e che la parte residuale delle risorse è stata accertata nel 2024.
C51F22002540006	Applicazione App Io*Attivazione Servizi	Nessuna	Progetto nella fase dell'attribuzione del finanziamento. Non è stata riscontrata alcuna criticità né sull'allocazione delle risorse in bilancio al 31-12-23 né sul rispetto delle scadenze previste.

C57H21005340005	Rifacimento parziale impianto di Illuminazione Stadio del ghiaccio di Folgaria	Nessuna	Progetto concluso. Non è stata riscontrata alcuna criticità né sull'allocazione delle risorse in bilancio al 31-12-23 né sul rispetto delle scadenze previste.
-----------------	--	---------	--

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

- le criticità esposte in parte motiva, con riferimento al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Folgaria;
- che dall'esame del questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 non sono emersi aspetti di rilievo.

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti per il futuro le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione (punto 4);
- a potenziare le azioni di recupero dell'evasione tributaria per migliorare le percentuali di riscossione (punto 5);
- a migliorare la capacità di realizzazione delle entrate, con particolare riferimento al titolo 3, assicurando un maggior allineamento tra la fase previsionale e quella di consuntivo, in coerenza con il principio di prudenza che deve caratterizzare i documenti di programmazione finanziaria (punto 5);
- a proseguire l'attività di monitoraggio e analisi dei residui attivi dei titoli 1 e 3, con l'obiettivo di prevenire la formazione di residui di lunga durata, e verificare la natura e l'effettiva esigibilità delle singole poste, con riferimento, in particolare, alle poste relative ai tributi immobiliari locali, ai proventi per servizio idrico, ai proventi per la vendita di legname e ai rimborsi dei Comuni convenzionati per la gestione della rete idrica intercomunale, nonché assicurando la tempestività delle attività propedeutiche alla riscossione coattiva (punti 6 -8);
- alla corretta stima, in coerenza con i principi contabili, del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo di garanzia debiti commerciali, fermo restando le rettifiche già disposte per l'esercizio 2023, di cui il Collegio prende atto (punti 9 e 10);
- a proseguire nella gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l'eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento. Per le somme erogate a titolo di anticipo, si raccomanda l'attivazione dei vincoli

sulla cassa, ai sensi dell'art. 180, c. 3, lett. d), del TUEL, qualora i pagamenti per l'attuazione dei progetti non abbiano superato le somme anticipate;

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del consiglio comunale, al sindaco e all'organo di revisione del Comune di Folgaria (Tn), con pec tramite l'applicativo ConTe;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, a cura del dirigente della segreteria.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Folgaria.

Così deciso in Trento, nelle Camera di consiglio dei giorni 9 aprile, 16 aprile e 7 maggio 2025.

Il Magistrato relatore

Ref. Carmine PEPE

CARMINE PEPE
CORTE DEI CONTI
08.05.2025 11:19:32
GMT+02:00

Il Presidente

Pres. Luisa D'EVOLI

 LUISA
D'EVOLI
09.05.2025
18:32:40
GMT+02:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

ALDO
PAOLICELLI
12.05.2025
07:30:36
GMT+01:00

